# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1712

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato TIDEI**

Istituzione della provincia Etruria

*Presentata il 5 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Lazio è fermo da circa 70 anni al quadro delle circoscrizioni provinciali definite dall'amministrazione negli anni 1933-1936. Il decennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 (che disciplinava l'ordinamento degli enti locali, ora confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), è stato dominato da una ricca e lunga discussione relativa all'area metropolitana, la cui perimetrazione ha fatto esplodere forti contraddizioni maturate nel corso degli anni tra l'inurbamento e il congestionamento di Roma e le spinte propulsive formatesi in alcune aree, consapevoli del loro ruolo e di volerlo esercitare in piena autonomia da Roma. Civitavecchia è stato uno dei punti nevralgici di questo confronto che ha interessato e coinvolto i comuni, i partiti, i sindacati, le varie associazioni culturali, le scuole di ogni livello, il Vescovado con le sue articolazioni. L'intero corpo sociale ha partecipato a questo risveglio istituzionale senza mai degradare nel localismo deteriore, sostenuto da valide argomentazioni, desunte dalla storia (gli Etruschi), dalla cultura, dall'economia. Segno di questo alto livello è l'unanime convincimento che la nuova provincia che si propone dovrà denominarsi « Etruria », per sottolineare un legame che unisce le diverse realtà e anche per rimarcare una peculiare originalità costitutiva della nuova provincia. Di norma avviene che gli uffici statali e regionali sono concentrati nel capoluogo della nuova provincia, che nel caso dell'Etruria è Civitavecchia, mentre con questa proposta di legge si vuole introdurre

un criterio originale multicentrico, collocando gli uffici nei vari comuni, secondo la loro importanza e secondo le competenze degli uffici.

Il capoluogo è la sede istituzionale della provincia, dei suoi uffici e dei suoi organi (consiglio provinciale, giunta, presidente).

Civitavecchia in questi anni ha assunto progressivamente il compito di ente di riferimento dei comuni del territorio per la programmazione e il coordinamento di vari progetti integrati, quali il piano di riqualificazione urbana per lo sviluppo compatibile del territorio (PRUSST) che aggrega 71 comuni di 3 regioni (Lazio, Toscana, Umbria) e di 4 province (Roma, Viterbo, Grosseto, Terni) e il patto territoriale degli Etruschi che impegna soggetti pubblici e privati nella realizzazione di 36 progetti nei settori soprattutto del turismo e dei servizi.

Il porto di Civitavecchia, con gli investimenti di cui il Governo ha dotato l'autorità portuale, è stato profondamente riorganizzato e sviluppato nei campi del crocierismo, del petrolio e delle merci.

Primo porto crocieristico nazionale, esso compete, per questo traffico nel Mediterraneo, con Barcellona e con il Pireo. Polo petrolifero, con l'avvenuta installazione di un *terminal* a 2,400 chilometri dalla riva, è in grado di ospitare grandi petroliere, di rifornire le centrali elettriche, l'aeroporto di Fiumicino e molte altre strutture.

La futura, già progettata, nuova darsena petroli-grandi masse, potrà richiamare nello scalo, nuove aliquote di mercato, accrescere la sua potenzialità competitiva e consentire di dispiegare al massimo la sua funzione di serbatoio per la grande area di consumo della capitale e di una vasta zona dell'Italia centrale.

Gioveranno a questo fine, in misura determinante, l'allargamento verso nord della strada statale n. 1 Aurelia, completando l'asse tirrernico, con la Civitavecchia-Grosseto-Cecina, il completamento della superstrada Civitavecchia-Orte per la penetrazione nella zona dell'Alto Lazio, il raccordo con l'Autostrada del Sole e con l'Umbria.

L'Etruria, dunque, con centri storici di valenza universale come Tarquinia e Cerveteri, aree archeologiche di grandissimo pregio come Pirgy e La Castellina, necropoli e musei, visitati da turisti di tutto il mondo, il polo energetico, con le centrali di Montalto di Castro e di Civitavecchia, e la varietà delle attività economiche di Civitavecchia nel porto, nelle terme, nel turismo (Porto Riva di Traiano con 1.100 posti barca), descrivono e rappresentano una condizione che non può essere istituzionalmente mortificata, privandola di autonomia.

La provincia, quindi, in tale contesto di sviluppo e di prospettiva economica e culturale, assume il valore di una svolta strategica trainante e di promozione, i cui vantaggi saranno non solo del comprensorio locale, ma della Nazione.

Il polo universitario di Civitavecchia, con i corsi di laurea triennali istituiti e gli altri di prossima apertura, è la conferma del processo in atto, al quale guardano con fiducia i giovani, gli operatori di cultura, l'Alto Lazio.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'ambito territoriale della istituenda provincia Etruria, individuando i comuni che dovranno comporla e il capoluogo.

L'articolo 2 stabilisce che le prime elezioni per la provincia Etruria dovranno avere luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il rinnovo dovrà avvenire in concomitanza con il rinnovo nel restante territorio dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce che, fino alle prime elezioni, gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale siano espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno.

L'articolo 4 demanda al Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della se-

parazione del patrimonio della nuova provincia da quelle preesistenti, nonché il riparto delle attività e passività e del personale degli uffici provinciali.

L'articolo 5 determina il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la revisione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali in relazione all'istituzione della nuova provincia.

L'articolo 6 regola l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nel territorio della nuova provincia, rispettando il criterio della dislocazione multicentrica.

L'articolo 7 determina le modalità della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Etruria.

L'articolo 8 regola la copertura finanziaria.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia Etruria, nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo Civitavecchia.

2. La provincia Etruria è costituita dai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Canino, Cerveteri, Civitavecchia, Manziana, Montalto di Castro, Monte Romano, Oriolo Romano, Ladispoli, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.

ART. 2.

1. Le prime elezioni del presidente e del consiglio della provincia Etruria hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.

ART. 3.

1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia Etruria gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione Lazio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana,

sentita la regione Lazio, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia Etruria, con riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché all'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.

2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali delle province di Roma e di Viterbo, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia Etruria.

3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia Etruria sono decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali comuni della nuova provincia, secondo una visione multicentrica del territorio.

ART. 5.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma, di Viterbo e della provincia Etruria, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti ne-

cessari per l'istituzione nella provincia Etruria degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto della loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio multicentrico stabilito dall'articolo 4, comma 3, della presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Lazio a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 7.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Etruria per il finanziamento del bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Roma e di Viterbo, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

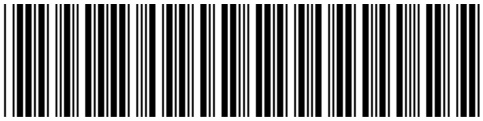
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Roma e di Viterbo, concedono, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal

rispettivo bilancio dei fondi di spettanza della provincia Etruria.

ART. 8.

1. Le spese relative ai locali e al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia Etruria sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

€ 0,30



*14PDL0082550*